

Rep. n. del

**SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RICERCA E MESSA IN
DISPONIBILITA' DI ALLOGGI A FAVORE DEGLI OSPITI DELL'ISTITUTO DI
STUDI SUPERIORI.**

CIG: 7017721691

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore
effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. n. 80007010376 - P.I. n.
01131710376), con sede legale in Bologna via Zamboni n. 33 rappresentata dal
Responsabile del Procedimento Dott. Erika Ercolani, nata a Faenza il 06 maggio
1982 nominata con provvedimento rep. n. 223, prot. n. 7267 del 29.01.2016 ai sensi
dell'art. 17 del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi
emanato con D.R. n. 1588/2015 7, e domiciliata per la carica presso l'Alma Mater
Studiorum Università di Bologna, Via Zamboni, 33, di seguito denominata
Università;

e

..... con sede legale in, Via.....- Città
..... (C.F. e P.I.), nella persona del legale
rappresentante Dott., nato a il
....., nel prosieguo denominato appaltatore

premesso che:

con decreto del Presidente dell'Istituto di Studi Superiori rep. 1199/2016, prot. n.
99056 del 26/10/2016 è stata autorizzata la procedura per l'affidamento del servizio
di ricerca e messa in disponibilità di alloggi a favore degli ospiti dell'Istituto di Studi
Superiori per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2020;

- in data 16.03.2017 è stato pubblicato, sul profilo committente un avviso per

l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura per l'affidamento del servizio di ricerca e messa in disponibilità di alloggi a favore degli ospiti dell'Istituto di Studi Superiori per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2020 ai sensi degli artt. 36 e 216, comma 9, D.LGS. 50/2016;

- entro il termine perentorio del 3.04.2017, ore 11.00, stabilito nel predetto avviso, hanno manifestato interesse due imprese;
- conseguentemente sono state invitate a partecipare alla procedura
- a seguito delle operazioni di gara la Commissione di aggiudicazione ha formulato la proposta di aggiudicazione a che ha ottenuto il punteggio totale di _____ punti su 100, per l'importo contrattuale di €, IVA esclusa;
- con provvedimento rep. n. il servizio è stata quindi aggiudicata a
- a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa, dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data l'aggiudicazione è divenuta efficace;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2015 e dal Regolamento di Ateneo per l'acquisizione in economia di beni servizi e per quanto compatibile dalle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 2 - VALORE DEGLI ALLEGATI

Formano parte integrante del contratto e sono materialmente allegati al contratto:

- il capitolato tecnico;
- l'offerta tecnica;
- la copia digitale conforme all'originale cartaceo dell'offerta economica.

Formano parte integrante del contratto e non sono materialmente allegati al contratto:

- Procura speciale (eventuale)

- Polizze di garanzia (cauzione definitiva, responsabilità civile).

ARTICOLO 3 – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di ricerca e messa in disponibilità di alloggi a favore degli ospiti dell'Istituto di Studi Superiori, come descritto nel capitolato speciale d'onori e nell'offerta tecnica.

Il servizio è dettagliatamente descritta nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica.

ARTICOLO 4 –DECORRENZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 01.09.2017 e termina il 30.08.2020.

L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016 mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

L'importo del contratto ammonta ad €= oltre IVA al% per un totale di € Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio.

ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO

E' fatta salva per l'Università la facoltà di procedere, qualora ricorrano i necessari presupposti di fatto e di legge, ad ordinare servizi analoghi per un ammontare massimo complessivo di Euro 5.000,00 = IVA esclusa ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016

L'Università può introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106, D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste da

quest'ultimo.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L'appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente contratto alle condizioni di esecuzione definite nel capitolato tecnico.

L'appaltatore dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente.

L'appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

L'appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito

<http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Università provvederà ai pagamenti alla conclusione di ogni bimestre a mezzo mandato esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di regolare esecuzione.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.

La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell'Università, nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Istituto di Studi Superiori – Via Marsala, 26 – 40126 Bologna – P.IVA 01131710376 – C.F. 80007010376.

Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

- X9FWR4 (codice univoco ufficio)
- CIG: 7017721691
- numero di contratto.

L'appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, co.1 del DM 23 gennaio 2015".

Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e agli accertamenti di Equitalia trattandosi di pagamento superiore a 10.000 Euro.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l'appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto o le

modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico del servizio, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 9 - POLIZZE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è interamente a carico dell'Impresa.

Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dall'Impresa stessa, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.

La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
- essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione del contratto

Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del

danno da risarcirsi da parte dell'Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.

Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università di Bologna.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 13 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'operatività delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

ARTICOLO 10 –GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore ha costituito, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva di Euro ..., mediante polizza n. ... emessa il ... da

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2 del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.

La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, D.Lgs, 50/2016. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 11 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater

Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in un non corretto servizio, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore: una penale pari al 20% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore e non comunicate per iscritto al gestore con preavviso di almeno 10 giorni: nel caso di prima infrazione una penale di Euro 500,00=, nel caso di una seconda infrazione, la stessa costituirà oggetto di risoluzione del contratto , ai sensi dell' art.1456 C. C.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal capitolato: una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata da un minimo di Euro 50,00= ad un massimo di Euro 500,00=.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> l'Università applica per ogni violazione una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

ARTICOLO 12 – RECESSO

Fermo il disposto dell'art. 109, D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dal contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'appaltatore

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal

Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio o alla sua sospensione o interruzione.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto disposto dall'art. 108, D.Lgs. 50/2016, l'Università ha altresì diritto di risolvere il contratto in caso di:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto e dai suoi allegati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- frode nella esecuzione del servizio ;
- di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 11 "Penali", nei seguenti casi:
 - a) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del servizio;
 - b) qualora l'Impresa non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art 9;
 - c) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un

- provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti consumati o tentati previsti: agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché previsti dall'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260, D.Lgs.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; nonché per i delitti previsti, dagli artt. i 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e all'art. 2635 del Codice civile, e per frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea nonché i delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1, D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni, nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori;
- d) in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
 - e) cessione del contratto;
 - f) violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - g) violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito

<http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita;>

- h) nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, salvo quella di cui alla lettera h), l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in il servizio oggetto dell'appalto.

E' assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, D.lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.

Gli affidamenti in subappalto sono disciplinati dall'art. 105, D.Lgs. 50/2016

ARTICOLO 15 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

Nei casi previsti dall' 106, comma 1, lettera d), n. 2), e, comma 13, D.Lgs.50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 16 – TRACCIABILITA'

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/2010 e s.m.i..

L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone

autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è la dott. Erika Ercolani.

ARTICOLO 18 – REFERENTE TECNICO DEL SERVIZIO

Il referente tecnico per il contratto è la dott.ssa Lucia Gunella.

ARTICOLO 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente contratto sono interamente a carico dell'appaltatore. L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore e al versamento all'erario provvede l'Università di Bologna ai sensi del DM 17/6/2014, art. 6, con modalità esclusivamente telematica.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente servizio/fornitura. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Università prima della stipula del contratto.

ARTICOLO 21 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016163/06 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Le clausole di cui agli artt. 6 (Varianti), 7 (Obblighi dell'affidatario), 8 (Modalità di pagamento), 10 (Garanzia definitiva), 11 (Penali), 12 (Recesso), 13 (Risoluzione del contratto), 14 (Subappalto e cessione del contratto), 16 (Tracciabilità), 20 (Spese contrattuali), 21 (Foro competente) del presente contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Firmato digitalmente - Il Responsabile del Procedimento

Per l'aggiudicatario

Firmato digitalmente – Il Legale Rappresentante